

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER I CITTADINI COMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA

Elezioni comunali e circoscrizionali

I cittadini dell'Unione europea residenti in Italia godono dell'elettorato attivo e passivo negli altri Paesi dell'Unione, possono cioè votare e anche candidarsi al Consiglio comunale e circoscrizionale.

Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza sono regolate dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dal D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE che riconoscono ai cittadini dell'UE residenti in Italia il diritto di elettorato attivo per il rinnovo degli organi del Comune e della Circoscrizione in cui sono residenti e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco) nonché la possibilità di essere nominati a componenti della giunta del Comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di ViceSindaco).

Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l'iscrizione in una apposita lista elettorale "aggiunta", presentando una domanda all'Ufficio Elettorale del Comune di residenza.

L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. (previa verifica dell'assenza di cause ostative) genera l'emissione su apposito modello, da parte dell'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani.

Nella domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso il Comune devono essere espressamente dichiarati:

- la cittadinanza;
- l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, sempreché non siano già iscritti;
- la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del Comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro Comune.

La domanda di iscrizione può essere presentata in ogni tempo. Tuttavia, in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali il termine ultimo per presentarla è non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

I cittadini dell'Unione, inclusi nella lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedono di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio. Gli elettori "aggiunti" votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono.

Coloro che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani:

- una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del Comune stesso che attesti l'avvenuta presentazione nei termini di legge, della domanda di iscrizione nelle liste aggiunte.

Si ricorda che hanno diritto di voto anche i cittadini italiani e comunitari che **versano in particolari situazioni disagiate** come i malati ospiti negli ospedali o nelle case di cura oppure i detenuti negli istituti penitenziari.

Elezioni europee

I cittadini degli Stati membri che hanno la residenza in Italia - compresi i cittadini dei nuovi Stati membri – possono esercitare il proprio diritto di voto in Italia, votando però per i candidati italiani al Parlamento di Strasburgo. Unica condizione:

l'aver presentato entro il 90° giorno antecedente la data fissata per l'elezione domanda al sindaco del comune di residenza.

La domanda - il cui modello è disponibile sia presso il Comune di residenza - dovrà essere presentata agli uffici comunali o spedita mediante raccomandata entro il **9 MARZO 2009**.

Nel primo caso, recandosi direttamente al Comune, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione, in caso di recapito a mezzo posta, invece, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 3 DPR 28.12.2000 n. 445).

Nella domanda - oltre all'indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita - dovranno essere espressamente dichiarati:

- la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- la cittadinanza;
- l'indirizzo nel Comune di residenza e nello Stato di origine;
- il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
- l'assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo.

Gli uffici comunali comunicheranno tempestivamente l'esito della domanda; in caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo per la domanda visitare il sito:

<http://elezioni.interno.it>